



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

PIAZZA SANTA MARIA 11 - C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 27.04.2023.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. BOLLA Antonio - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Assessore	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. SAVALLI Michele - Consigliere	Sì
5. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì	12. ROSINI Manuela - Consigliere	Sì
6. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	13. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
7. MARCELLO Giacomo - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

Il sindaco dichiara che la variazione è relativa all'aggiunta dell'art 15bis, relativa alla aggiunta del famoso bonus sociale, del 6%: questo meccanismo non era previsto.

A parte questa agevolazione, il comune può aggiungerne altre, l'amministrazione ha aggiunto anche la parte legata alla esenzione per chi ha un ISEE inferiore a 6000 euro.

Il comune non sa chi beneficia del bonus, che viene definito dall'INPS, ma a seguito di verifiche degli uffici, rispetto al numero originario ne sono emersi solo una novantina, per ragioni varie, ad esempio per nuclei che sono emigrati.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *“3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 147/2013 disciplinanti la Tassa Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto col comma 738 che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

DATO ATTO che il comma 702 dell'articolo 1 della richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 .in data 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto da 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge del 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dal comma 677 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, il quale prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- l'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, n. 2/DF;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 .in data 27.04.2023;

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e il relativo allegato A (TUBR) di disciplina del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

CONSIDERATO che la predetta delibera, nel disciplinare l'erogazione del bonus rifiuti, impatta sull'organizzazione delle attività dell'Ufficio Tributi;

RITENUTO, pertanto, di modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) inserendo il seguente articolo:

- Art. 15-bis - Bonus sociale rifiuti;

CONSIDERATO che tale bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani;

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, evidenziando (in rosso) le modifiche rispetto al testo immediatamente previgente;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

DATO ATTO che il Revisore dei conti dell'Ente, Rag. Giorgio Giaccheri con verbale n. 11 del 27.07.2026 registrato al protocollo dell'Ente al n. 9916 del 29.07.2026 ha rilasciato il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile interessato;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. unanimi

Voti contrari: n.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI MODIFICARE il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/04/2023 inserendo il seguente articolo:
Art. 15-bis - Bonus sociale rifiuti;
3. DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono riportate in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, evidenziando (in rosso) le modifiche rispetto al testo immediatamente previgente;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti in materia;
5. DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) risultano necessarie al fine di recepire i contenuti della delibera Arera n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e il relativo allegato A (TUBR) di disciplina del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tributari a migliore comprensione del cittadino;
6. DI DARE ATTO che la modifica al regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2026, vista la sua approvazione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge del 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dal comma 677 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dall'anno 2026, che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sull'apposito sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, n. 2/DF;
8. DI PUBBLICARE il presente Regolamento modificato all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata;

Inoltre, stante l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. unanimità

Voti contrari: n.

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
